

**REGIONE ABRUZZO**

*Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare*

*Servizio per il Benessere Sociale*

**Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020**

**OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"**

**ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE**

**Obiettivo tematico 9**

Inclusione sociale e lotta alla povertà

**Priorità d'investimento: 9i**

Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità

**Obiettivo specifico: 9.1**

Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale

**Tipologia di azione**

9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione

**Avviso ABRUZZO CAREFAMILY**

**Piano Operativo 2017-2019 Intervento 23**

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI**



## Indice

<b>ARTICOLO 1) SINTESI.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2) PERCHÉ ABRUZZO CAREFAMILY.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3) COSA FINANZIA ABRUZZO CAREFAMILY.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 4) CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 5) QUANTE RISORSE SONO DISPONIBILI E A QUANTO AMMONTA IL FINANZIAMENTO MASSIMO .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 6) A CHI SI RIVOLGE ABRUZZO CAREFAMILY .....</b>	<b>9</b>
<b>ARTICOLO 7) QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE GLI INTERVENTI PROGETTUALI .....</b>	<b>10</b>
<b>ARTICOLO 8) SPESE AMMISSIBILI.....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 9) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI .....</b>	<b>11</b>
<b>ARTICOLO 10) VERIFICA DELLA RICEVIBILITÀ ED AMMISSIBILITÀ .....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICOLO 11) PROCEDURE DI SELEZIONE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA .....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICOLO 12) ADEMPIMENTI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO .....</b>	<b>14</b>
<b>ARTICOLO 13) ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO .....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 14) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ .....</b>	<b>15</b>
<b>ARTICOLO 15) TUTELA DELLA PRIVACY .....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 16) INFORMAZIONI GENERALI.....</b>	<b>16</b>
<b>ARTICOLO 17) DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>16</b>

## Articolo 1) Sintesi

1. Nel PO 2017-2019, di cui alla DGR 526/2017, Abruzzo CareFamily costituisce l'intervento n. 23 che la Regione Abruzzo mette in atto al fine di promuovere l'innovazione sociale e, attraverso essa, l'inclusione attiva dei soggetti a elevato rischio di esclusione sociale.
2. Pur facendo registrare valori per gli indicatori che misurano la povertà e il rischio di esclusione sociale non drammatici rispetto al contesto nazionale, la Regione Abruzzo ha visto incrementare il numero di persone e di famiglie in situazione di deprivazione e a rischio di marginalizzazione. E' di tutta evidenza la crescita esponenziale dei bisogni di cura e di assistenza e la contestuale assoluta difficoltà dei servizi pubblici di farvi fronte.
3. Tale crescente domanda di servizi privati di assistenza familiare, anche a seguito dell'invecchiamento della popolazione soprattutto nelle "Aree Interne", richiede l'implementazione di un sistema di governo regionale del fenomeno capace da un lato, di far emergere il lavoro sommerso presente nel settore e di facilitare l'ingresso regolare di assistenti familiari nel mercato del lavoro e dall'altro, di implementare un modello regionale di assistenza alla persona, in linea con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 43/2016. Quest'ultima riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
4. L'obiettivo prioritario e specifico dell'intervento è quello di contrastare, attraverso una stretta integrazione anche con altri Programmi e Fondi (in primis PON Inclusion) e con la programmazione sociale e socio-sanitaria regionale, il fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale con particolare riguardo a quei nuclei familiari multiproblematici che necessitano di assistenza, promuovendone l'inclusione attiva.
5. Questo intervento concorre al raggiungimento di quanto previsto dagli indicatori di performance nel Programma Operativo Regionale (POR) Abruzzo FSE 2014-2020 con particolare riferimento agli indicatori di output attraverso il coinvolgimento di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze, altre persone svantaggiate.

## Articolo 2) Perché Abruzzo CareFamily

1. L'idea è quella di sperimentare hotspot (punti unici di accesso) che, con metodologie innovative e ispirate al modello di sussidiarietà circolare, prendono in carico e assistono i nuclei familiari utenti (compresi i nuovi richiedenti) dei Servizi sociali professionali degli Ambiti Territoriali Sociali che, alla data di attivazione del Piano Familiare Personalizzato, siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 6 ed a forte rischio di esclusione sociale.
2. L'intervento, in linea con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 43/2016, mira a creare/consolidare reti territoriali a sostegno dei caregiver familiari, che favoriscano anche lo sviluppo di modelli di auto mutuo aiuto e lo sviluppo di forme di solidarietà familiare, che siano in grado di offrire un supporto in termini di servizi di assistenza, anche al fine di alleggerire i componenti del nucleo familiare dai carichi di cura.
3. Le attività da proporre hanno l'obiettivo di riconoscere e valorizzare il "Caregiver familiare", una persona che si fa carico della cura di uno o più componenti della propria famiglia "che non è in grado di prendersi cura di sé" per motivi cognitivi (ad es. demenza senile, Alzheimer...) o per specifiche limitazioni fisiche (ad es. ictus, disabilità congenite o acquisite, malattie in fase terminale..) o perché presenti importanti fattori di vulnerabilità o manifeste problematiche familiari/individuali.

### Articolo 3) Cosa finanzia Abruzzo CareFamily

1. L'Avviso, come da scheda n. 23 del PO 2017-2019, approvato con DGR 526/2017 e modificato attraverso un aggiornamento tecnico con la Determinazione n. DPA/37 del 23/02/2018, finanzia l'attivazione di progetti, promossi da compagini complesse, governate e coordinate dagli Ambiti Distrettuali Sociali. Essi hanno l'obiettivo di garantire alle famiglie, in condizione di vulnerabilità socio-economica, la possibilità di mantenere al domicilio il proprio familiare, consolidando i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura della persona, e rendere accessibile la fruizione di servizi/prestazioni, mediante l'attivazione di voucher che garantiscano l'integrazione/implementazione dell'attuale rete dei servizi.

2. I Progetti devono prevedere interventi che rispondano alle seguenti linee di azione:

**A) Linea di Azione 1 (Presenza in carico di nuclei familiari multiproblematici e Voucher per servizi a supporto dei Caregiver familiari)**

1. La Linea di azione 1 è volta a sperimentare hotspot (punti unici di accesso) che, con metodologie innovative, ad integrazione ed implementazione dei segretariati sociali, si occupino della presa in carico e assistano i nuclei familiari multiproblematici in situazione di povertà, grave deprivazione o a forte rischio di discriminazione ed esclusione sociale, nonché individui componenti di nuclei familiari aventi all'interno bambini, adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti.

2. Tale linea d'azione è finalizzata ad offrire servizi a supporto dei Caregiver familiari attraverso l'erogazione di titoli per l'acquisto di servizi offerti da strutture specializzate (cooperative sociali, associazioni, enti pubblici, organizzazioni del terzo settore) in forma di buoni.

3. In particolare, le azioni sono finalizzate ad:

- accogliere ed informare i cittadini sui servizi di assistenza familiare pubblica e privata, sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
- offrire un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
- offrire un supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
- sostenere le famiglie ed i singoli cittadini nella ricerca dell'assistente familiare, qualificato, maggiormente rispondente alle proprie esigenze di assistenza;
- offrire un supporto utile al fine di evitare l'isolamento sociale del caregiver e del nucleo familiare, assicurandogli un contesto sociale di supporto.

**B) Linea di Azione 2 (Percorsi formativi in favore dei Caregiver familiari)**

a) La Linea di Azione 2 è finalizzata a realizzare percorsi formativi in favore dei Caregiver familiari, persone che all'interno di un nucleo familiare si fanno carico della cura di altri componenti della famiglia.

b) Ogni progetto deve prevedere un percorso formativo per di 400 ore (con riconoscimento della qualifica professionale di "assistente familiare") e destinato ad un minimo di 10 e massimo di 20 allievi.

Tale linea d'azione è finalizzata a formare ed a rendere visibile il ruolo di assistente familiare nella Regione Abruzzo valorizzando anche le conoscenze/competenze acquisite sul lavoro e/o in ambito non formale delle lavoratrici che operano nel settore dell'assistenza familiare privata.

#### Articolo 4) Chi può presentare domanda

1. Le candidature per la realizzazione degli interventi possono essere presentate esclusivamente da Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende, il cui Capofila deve obbligatoriamente essere almeno un Ambito Distrettuale Sociale, tra quelli indicati nell'Appendice al presente Avviso, operante nell'area territoriale di riferimento della candidatura.
2. L'Ambito Capofila è l'unico interlocutore nei confronti della Regione Abruzzo.
3. L'Ambito Distrettuale Sociale che intende candidarsi deve individuare i partner dell'ATS attraverso apposita manifestazione di interesse, al fine di garantire la costituzione di qualificate partnership territoriali, che risultino proficue per la gestione del Piano progettuale.
4. A tal fine, sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul presente Avviso in qualità di Partner:
  - a) Altri Ambiti Distrettuali (la presenza di due o più ambiti costituisce criterio di premialità in sede di valutazione dei progetti);
  - b) Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte all'apposito albo regionale;
  - c) Cooperative sociali regolarmente iscritte all'apposito albo regionale;
  - d) Organizzazioni no profit e altri soggetti del terzo settore;
  - e) Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17/01/2018.
  - f) Servizi per l'impiego;
  - g) Aziende ASL e Distretti sanitari.
5. **Uno stesso Ambito Distrettuale Sociale non può presentare più di una candidatura, pena la non ammissibilità delle stesse.**
6. **I singoli componenti di un'ATS non possono partecipare ad ATS diverse che propongano candidature a valere sul presente Avviso, pena l'inammissibilità di tutte le candidature presentate dalle ATS cui partecipano.**
7. **I componenti dell'ATS candidata non possono essere soggetti erogatori dei servizi previsti al successivo art. 7.**
8. La candidatura deve essere corredata dell'atto costitutivo dell'ATS redatto utilizzando il modello allegato o, in caso di costituende ATS, dalla documentazione attestante l'impegno alla costituzione a seguito di assegnazione del finanziamento. Nella documentazione attestante la costituzione o l'impegno alla costituzione dell'ATS deve essere indicato l'apporto di ciascun partner al progetto in termini di ruoli svolti e risorse finanziarie assegnate.
9. Le ATS costituende devono provvedere all'atto costitutivo entro 30 giorni solari dalla ricezione del provvedimento di concessione.
10. I documenti attestanti la costituzione dell'ATS devono essere presentati attraverso l'utilizzo della procedura telematica, anche nel caso di associazione costituita dopo la presentazione del progetto.
11. I requisiti di ammissibilità, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dall'Avviso per la concessione della sovvenzione, devono essere posseduti da tutti i componenti dell'ATS alla data di presentazione della domanda, mantenuti e rispettati per tutta la durata del progetto.
12. L'ATS deve assolvere ad una serie di compiti:
  - a) Analisi dei bisogni effettivamente esistenti nel territorio di riferimento e individuazione del luogo in cui attivare hotspot (punti unici di accesso);
  - b) identificazione dei destinatari dell'intervento;
  - c) valutazione delle problematiche e dei bisogni esistenti dei destinatari tramite una equipe multidisciplinare costituita e identificazione di un Piano Personalizzato di Assistenza;
  - d) presa in carico dei nuclei familiari multiproblematici/individui con difficoltà e orientamento verso il servizio di cui necessitano;
  - e) servizi "family by family", azioni di aiuto peer-to-peer fra famiglie per la prevenzione della crisi familiare, anche con l'intervento di operatori con la funzione di coach dei

- processi di auto-aiuto;
- f) supporto psico/socio/educativo da parte di personale qualificato in presenza di importanti fattori di vulnerabilità o di manifeste problematiche familiari/individuali;
  - g) creazione di un catalogo di soggetti erogatori di servizi fruibili attraverso i voucher;
  - h) attivazione di percorsi formativi in favore del Caregiver familiare;
  - i) monitoraggio del flusso dei servizi erogati.
13. Qualora l'ATS necessiti di esperti multidisciplinari e/o professionisti iscritti nei rispettivi albi ed esterni all'ATS, questi devono essere selezionati con una procedura di evidenza pubblica, rispettosa delle vigenti disposizioni.

#### Articolo 5) Quante risorse sono disponibili e a quanto ammonta il finanziamento massimo

1. Per la realizzazione dell'Intervento di cui al presente Avviso sono disponibili risorse complessive pari a **€ 3.822.560,00** (tremilionioottocentoventiduemilacinquecentosessanta/00), di cui:
  - a) € 3.043.760,00 (tremilioniquarantatremilasettecentosessanta/00) per la presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e per l'erogazione di Voucher per servizi a supporto dei Caregiver familiari (Linea di azione 1);
  - b) € 778.800,00 (settecentosettantottomilaottocento/00) per la realizzazione di percorsi formativi in favore del Caregiver familiare (Linea di azione 2);
2. E' previsto il finanziamento di almeno 12 progetti.
3. Il costo massimo per il singolo progetto non potrà superare l'importo di **€ 318.546,67** (compresi i costi indiretti) di cui:
  - a) per l'attuazione della Linea 1 € 253.646,67. Il costo per l'attuazione della Linea 1 può prevedere al massimo € 53.646,67 (comprensivi di costi indiretti) per presa in carico, equipe multidisciplinare, gestione; almeno € 200.000,00 sono destinati all'erogazione di voucher di servizio, così da poter finanziare almeno n. 33 budget per nucleo familiare per ogni progetto approvato;
  - b) per l'attuazione della Linea 2 € 64.900,00 (percorsi formativi per caregiver familiari)
4. Con riferimento alla Linea 1, i Voucher vanno a comporre un budget individuale del valore massimo di euro 500,00 mensili, non superiore a € 6.000,00 complessivi per massimo 12 mesi, sulla base delle effettive esigenze, che può essere speso all'interno del catalogo di servizi, di cui all'art. 7, messo a disposizione dall'ATS.
5. Nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, è necessario che il soggetto erogatore produca la documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'erogazione del servizio mediante regolare fattura da presentare all'ATS con una apposita scheda del servizio effettuato a firma del destinatario, con l'indicazione del tipo di prestazione effettivamente erogato e la durata in favore del destinatario.
6. Il presente avviso stabilisce le modalità di rimborso utilizzando la modalità cosiddetta "mista", conformemente all'art 67 par. 3 Reg. 1303/2013, che prevede una parte di attività finanziate "a costi reali" (Linea di azione 1) ed una parte "a costi standard" (Linea di azione 2).
7. I costi indiretti, relativi alla Linea 1, sono calcolati, ai sensi dell'art. 68, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013, con l'applicazione di un tasso forfettario del 15% sui costi diretti di personale ammissibili, così come indicato nella voce di spesa dell'All.1 "Domanda di partecipazione e formulario – Piano finanziario". La base di calcolo considerata per l'applicazione del tasso forfettario non può, in ogni caso, superare € 40.000,00.
8. Per la remunerazione delle attività di formazione a valere sul presente Avviso sono utilizzate tabelle di costo standard approvate, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 14 paragrafo 1 del Reg. (UE) 1304/2013, dalla Commissione europea su proposta dell'Italia in relazione al PON IOG, con il Regolamento delegato 2017/90 del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la

definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

9. Le attività sono remunerate a processo utilizzando tabelle unitarie di costo standard. Per ciascuna ora di attività formativa è riconosciuto un rimborso variabile in ragione della fascia di appartenenza del formatore. Le fasce sono stabilite dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009.

Le UCS previste sono le seguenti:

- a) ora corso con docenti fascia A € 146,25;
- b) ora corso con docenti fascia B € 117,00;
- c) ora corso con docenti fascia C € 73,13;

10. E', inoltre, applicata l'UCS ora/allievo pari a € 0,80.



11. Pertanto, l'importo massimo riconosciuto per il corso da 400 ore con docente di fascia A e frequentato da 20 allievi è determinato come segue:

$$\text{Importo massimo} = 400 * 146.25 + 400 * 20 * 0.80 = € 64.900,00$$

12. Si indicano di seguito le condizioni necessarie per l'accesso al sostegno:

- a) per la remunerazione relativa alle ore corso erogate:
  - i. Il numero minimo di ore corso da erogare è pari a 400;
  - ii. Il numero massimo di ore corso da erogare è 400, le eventuali ore eccedenti previste non sono rimborsabili.
  - iii. Le ore si intendono correttamente erogate e quindi sono suscettibili di remunerazione quando almeno il 40% degli allievi sia presente durante il corso.
  - iv. Il numero minimo di destinatari è pari a 10; il numero massimo è pari a 20.
  - v. E' possibile prevedere remunerazioni inferiori per fasce più alte, ma non il contrario.
  - vi. Il tutor deve essere presente in aula per almeno il 30% delle ore previste.
- b) Per la remunerazione relativa alle ore frequentate da ciascun allievo:
  - i. La percentuale minima di frequenza per allievo non deve essere inferiore al 70% delle ore corso.

13. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive per i progetti già inseriti in graduatoria, rese disponibili da rimodulazioni degli interventi previsti dal PO, dalle diverse Schede d'Intervento, ovvero derivanti da economie intervenute in sede di ammissibilità dei progetti da inserire in graduatoria e/o esclusi in sede di valutazione di merito, attraverso una rimodulazione finanziaria al fine di potenziare gli output attesi (in particolare l'incremento del numero di ulteriori destinatari degli interventi) e comunque coerenti con le caratteristiche di progetto presentato.

14. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di articolazione del progetto, con le indicazioni delle attività e delle risorse finanziarie di riferimento:

Articolazione del "Progetto"					
Linee di intervento	Attività	Chi fa cosa	Output	Parametri di progetto	Risorse
<b>Linea 1: Presenza in carico di nuclei familiari multiproblematici e Voucher per servizi a supporto dei Caregiver familiari</b>	Co-progettazione Selezione destinatari	Ente d'Ambito altri componenti l'ATS	Scheda riepilogativa esiti della selezione	Massimali di spesa FSE	
	Individuazione di un Piano Personalizzato di Assistenza per ciascun nucleo familiare problematico: • Profiling; • bilancio di competenze; • counseling; • matching; • supporto psico/socio/educativo;	Qualsiasi componente l'ATS	Piano Personalizzato di Assistenza e successivi aggiornamenti con evidenziazione dell'eventuale gap formativo e/o psico-relazionale	Massimali di spesa FSE	max € 53.646,67 (comprensivi di costi indiretti)
	Creazione di catalogo di soggetti erogatori	Qualsiasi componente l'ATS	Catalogo soggetti erogatori	Massimali di spesa FSE	
	Voucher di servizio	Soggetti erogatori di servizi	Originali spese sostenute	Rimborso di max € 500,00 mensili	minimo € 200.000,00
<b>Linea 2: Percorsi formativi in favore dei Caregiver familiari</b>	Attività di percorsi formativi in favore del Caregiver familiare	OdF	Registro presenze e relazione	Tabelle unitarie di costo standard	Max € 64.900,00
<b>Importo massimo del Progetto</b>					<b>€ 318.546,67</b>



## Articolo 6) A chi si rivolge Abruzzo CareFamily

1. Per la Linea di azione 1, sono destinatari dell'intervento i nuclei familiari multiproblematici in situazione di povertà grave deprivazione o a forte rischio di discriminazione ed esclusione sociale, nonché individui componenti nuclei familiari aventi all'interno bambini, adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti e più precisamente soggetti aventi i seguenti:
  - residenza nella regione Abruzzo (requisito non richiesto per le persone senza fissa dimora);
  - persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00;
  - disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lsg. 150/2015;
  - over 45 anni,
  - senza fissa dimora,
  - migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom).
  - appartenenza ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:
    - soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell'art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;
    - disabili, invalidi civili, pschici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all'art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68;
    - soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;
    - soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta;
    - soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18, D. Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
    - soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Legge, nr. 154/2001 – 38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere,

Per ciascun destinatario sarà necessario dimostrare la presenza delle condizioni oggettive di svantaggio attraverso il riscontro da parte di qualsiasi soggetto pubblico (Asl, servizi sociali, scuola,...), testimoniato da apposita dichiarazione.

2. Per la Linea di azione 2 destinatari sono:
  - prioritariamente i "caregiver", ossia persone che si sono allontanate dal mercato del lavoro per prestare le proprie cure a familiari e/o persone care, i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom).
  - soggetti che abbiano i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
3. L'individuazione dei destinatari deve essere effettuata con procedura di evidenza pubblica. L'ATS è tenuta a mettere in campo le necessarie strategie comunicative al fine di garantire la massima pubblicizzazione delle attività.
4. Ai fini dell'attuazione della Linea 2, in caso di un insufficiente numero di destinatari previsti per le attività formative, è possibile procedere ad una ulteriore selezione per soggetti che abbiano i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo

## Articolo 7) Quali caratteristiche devono avere gli interventi progettuali

1. I progetti devono concludersi entro 18 mesi a partire dalla data del provvedimento di concessione.
2. I progetti devono prevedere una serie di attività che consentano di raggiungere i risultati e gli obiettivi indicati negli art 1 e 2 dell'avviso.
3. In particolare, con riferimento ai voucher, l'ATS è tenuta a predisporre specifica procedura di evidenza pubblica volta a selezionare i destinatari, secondo le specifiche di cui all'art. 6.
4. La procedura di presa in carico deve avvenire attraverso una attenta e scrupolosa valutazione effettuata da una equipe multidisciplinare e deve produrre una graduatoria per i nuclei familiari ed una graduatoria per i soggetti da inserire nei percorsi formativi;  
Inoltre dovranno essere prodotti singoli Piani Personalizzati di assistenza per ogni nucleo familiare preso in carico e una Scheda di Valutazione Personale per i soggetti da inserire nel percorso formativo ; una relazione di valutazione sottoscritta dai membri della commissione (assistente sociale, educatore, insegnante, psicologo, sociologo, ecc.).
5. I criteri di selezione, da indicare nell'avviso, devono consentire di individuare le persone che presentino maggiori problematiche e maggiori bisogni. Particolare rilevanza sarà attribuita alla presenza e numerosità di minori e di disabilità gravi, dando priorità ai soggetti che assistono persone affette da gravissima disabilità che hanno bisogno del monitoraggio e mantenimento costante delle funzioni vitali. E' fatto obbligo inserire tra i criteri di selezione l'ISEE.
6. I voucher devono essere fruibili presso soggetti selezionati anch'essi con procedura di evidenza pubblica ed entro i massimali previsti all'art. 5, commi 3 e 4. Pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali, l'ATS seleziona gli operatori che vanno a costituire il Catalogo dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cura e assistenza acquisibili mediante i Voucher (**Catalogo dei Soggetti erogatori**).
7. Possono candidarsi per l'inserimento nel Catalogo dei soggetti erogatori:
  - a) organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza almeno triennale nell'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate;
  - b) cooperative sociali;
  - c) organizzazioni di volontariato;
  - d) associazioni di promozione sociale;
  - e) organizzazioni del terzo settore nelle diverse tipologie giuridiche;
  - f) Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07/2018 Regione Abruzzo.
8. Tutti i soggetti erogatori di servizi devono essere iscritti negli appositi albi, laddove previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. E' il destinatario a scegliere all'interno del Catalogo il servizio di cui fruire. L'ATS, tuttavia, è tenuta a monitorare la richiesta e l'erogazione dei servizi, individuando apposite procedure che consentano di tenere il flusso sotto controllo e di verificare se la durata del servizio richiesto corrisponda alla effettiva necessità.
10. A titolo esemplificativo nel Catalogo possono essere presenti servizi quali:
  - a) servizi di caregiver con personale qualificato (ad es. operatore socio-sanitario, assistente familiare, operatore per l'assistenza di base, etc...);
  - b) servizi di supporto psico/socio/educativo da parte di personale qualificato;
  - c) servizi di Assistenza Domiciliare integrata (ADI) di tipo sociale in termini di ore (sono escluse attività di tipo sanitario), centri diurni, centri di accoglienza e similari;
  - d) servizi di assistenza scolastica per studenti con disabilità (ad es. assistente educativo);
  - e) rette e servizi a pagamento per attività extrascolastiche e doposcuola, centri ludico-ricreativi, centri estivi ;
  - f) servizi di cura integrati per le famiglie con programmi strutturati di home visiting, accompagnamento alla nascita, contrasto alla povertà minorile, prevenzione del maltrattamento;
  - g) azioni per l'inclusione abitativa di nuclei familiari in situazione di povertà per

l'accompagnamento progressivo all'autonomia alloggiativa;

h) altro.

9. Con riferimento alla Linea di azione 2, finalizzata alla valorizzazione delle competenze di "assistente familiare" e al collocamento degli stessi nel mercato del lavoro della Regione Abruzzo, le ATS devono prevedere la realizzazione di percorsi formativi in favore di persone che vogliono prendersi cura dei soggetti non autosufficienti, per un totale di 400 ore al fine di ottenere la qualifica di "assistente familiare".

10. La formazione deve prevedere un minimo di n. 10, massimo n. 20 beneficiari/e finali - assistenti familiari (italiani e/o stranieri regolarmente immigrati) residenti in Abruzzo, per ogni progetto. Il percorso formativo deve prevedere una durata massima di 12 mesi.

## Articolo 8) Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria fino alla conclusione delle attività progettuali.
2. I costi diretti ammissibili per la realizzazione delle attività previste all'art. 7 sono rimborsati solo se effettivamente sostenuti e pagati e se coerenti con il Piano Economico previsto all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso.
3. Ai fini della quantificazione dei costi indiretti, ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 68, par. 1, lett. b, si autorizza l'applicazione di un tasso forfettario del 15% sulle spese dirette di personale ammissibili, entro i limiti previsti all'art. 5.
4. Relativamente all'ammissibilità delle spese ed ai massimali di costo, si fa riferimento a quanto previsto dalla Circolare n.2 del 02/02/2009.
5. Non è ammissibile rimborsare alcuna spesa il cui pagamento sia effettuato in contanti.
6. Il soggetto attuatore, per quanto non disposto dal presente avviso, deve osservare le disposizioni previste dal Si.Ge.Co POR FSE ABRUZZO 2014-2020 approvato con DGR n.395/2017 e ss.mm.ii. ed al complementare Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione – D.D. n. DPA/194 del 13.11.2017 e ss. mm. e ii. e comunque le normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.

## Articolo 9) Modalità e termini per la presentazione dei progetti

1. Il dossier di candidatura, redatto nei limiti dei vincoli finanziari di cui all'art. 5, e nel rispetto delle caratteristiche progettuali previste all'art. 7, deve essere costituito come da tabella che segue:

Dossier di candidatura		
Il dossier di candidatura deve essere inviato, entro e non oltre il 28.05.2018		
Allegato		Obbligatorietà
1	<b>Domanda di partecipazione (la compilazione avviene solo attraverso la piattaforma online) e Formulario per la presentazione del progetto</b> secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente: a) in caso di ATS, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario;	<b>Obbligatorio</b>
2	<b>Atto di impegno per la realizzazione delle Azioni</b> secondo lo schema allegato. Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente: a) in caso di ATS già costituita, dal solo legale rappresentante del soggetto capofila/mandatario;	<b>Obbligatorio</b>

	b) in caso di ATS costituenda, dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.	
3	<p><b>In caso di ATS costituenda</b></p> <p><b>Dichiarazione di impegno per la costituzione dell'ATS e conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza</b>, secondo lo schema allegato, <b>firmata digitalmente da tutti i sottoscrittori</b>.</p> <p>Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.</p>	<b>Obbligatoria</b>
4	<p><b>In caso di ATS costituita</b></p> <p><b>Atto di costituzione di associazione temporanea di scopo e conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza</b>, secondo lo schema allegato.</p> <p>Il documento elettronico prodotto in formato PDF/A deve essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ogni componente l'ATS.</p>	<b>Obbligatorio</b>

2. **Il dossier di candidatura deve essere inviato, entro e non oltre il 28.05.2018**, esclusivamente tramite l'apposita procedura prevista all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>
3. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste. L'invio, entro il termine previsto, di una nuova candidatura, annulla e sostituisce la precedente.
4. L'Amministrazione regionale non risponde di eventuali disguidi nella trasmissione, indipendenti dal funzionamento della piattaforma, dai quali potrebbe risultare un pregiudizio non sanabile sull'ammissione al finanziamento dei potenziali beneficiari.
5. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso.

#### Articolo 10) Verifica della ricevibilità ed ammissibilità

1. La verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta automaticamente dalla piattaforma.
2. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature, nonché la valutazione di merito dei progetti ammissibili, sono effettuate da apposita Commissione di Valutazione, costituita con provvedimento del Direttore del Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare. La Commissione può essere costituita da personale esperto dell'amministrazione procedente, eventualmente supportato dalla struttura di Assistenza Tecnica.
3. Non sono ricevibili le candidature:
  - a) pervenute oltre il termine indicato all'Art. 9 del presente Avviso;
  - b) consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell'Art. 9.
4. Non sono ammissibili le candidature:
  - a) presentate dallo stesso Ambito Distrettuale Sociale, secondo le previsioni dell'art. 4, c.5;
  - b) presentate per attività diverse da quelle previste agli artt. 3 e 7;
  - c) presentate per destinatari diversi da quelli di cui all'art. 6;
  - d) presentate da Soggetti attuatori privi delle caratteristiche stabilite all'art. 4;
  - e) prodotte in violazione a quanto stabilito all'art. 4, in ordine al divieto di partecipare a più ATS.
5. Ove ne ricorrano i presupposti, si procede all'applicazione del principio del soccorso istruttorio, ai sensi di quanto previsto dall'art.6 della Legge n.241/1990.
6. L'assenza dei requisiti richiesti di ricevibilità o ammissibilità comporta la conclusione del procedimento con reiezione della domanda che viene pertanto esclusa dalla successiva fase di valutazione di merito.

7. Ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai candidati non ammissibili ed esclusi, pertanto, dalla fase di valutazione di merito, la presentazione di eventuali controdeduzioni, viene inoltrata apposita comunicazione con i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.

### Articolo 11) Procedure di selezione e criteri per la formazione della graduatoria

1. Le candidature che hanno superato la verifica di ricevibilità/ammissibilità di cui all'Art. 10 sono sottoposte a valutazione di merito.
2. La Commissione di valutazione procede all'esame di merito delle candidature sulla base della seguente griglia di valutazione strutturata, in coerenza con le disposizioni del CdS, nelle seguenti tre aree:

Criteri di selezione CdS	Indicatore	Punteggio
<b>A. Efficacia</b>		<b>40 max</b>
	Capacità del progetto proposto di contribuire al perseguimento delle finalità previste all'art.2 con particolare riferimento ai risultati attesi e alle priorità di investimento 100%      75%      50%      25%      0%	8
	Capacità del progetto proposto di contribuire al raggiungimento dei target coerenti con gli indicatori previsti all'art. 1 (Premialità) 100%      75%      50%      25%      0%	12
	Capacità dei criteri di selezione individuati di favorire i target più problematici e coerenti con gli indicatori previsti all'art. 1 100%      75%      50%      25%      0%	12
	Adeguatezza delle modalità, degli strumenti previsti per le attività di networking e di costituzione della rete dei soggetti 100%      75%      50%      25%      0%	8
<b>B. Qualità dell'operazione</b>		<b>40 max</b>
	L'articolazione è chiara, dettagliata e coerente dal punto di vista logico e cronologico 100%      75%      50%      25%      0%	4
	La struttura organizzativa e la dotazione strutturale sono adeguate in rapporto agli interventi previsti - Le competenze del team progettuale sono adeguate 100%      75%      50%      25%      0%	10
	Presenza nel partenariato di altri Ambiti Sociali PREMIALITA' (ampiezza, rappresentatività, pertinenza del partenariato) 100%      75%      50%      25%      0%	16
	Le attività di comunicazione a favore dei destinatari sono ben strutturate e forniscono garanzia di massima accessibilità 100%      75%      50%      25%      0%	4
	La proposta risponde ai fabbisogni e alle aspettative del territorio e dei destinatari 100%      75%      50%      25%      0%	6
<b>C. Efficienza della spesa</b>		<b>20 max</b>
	Il piano finanziario è equilibrato ed utilizza nel modo più efficiente le risorse a disposizione 100%      75%      50%      25%      0%	16
	Coerenza interna del Piano finanziario: per tutte le voci di costo sono indicati i metodi di calcolo dettagliati e puntuali nel rispetto dei massimali di costo 100%      75%      50%      25%      0%	4

3. Il punteggio massimo attribuibile per ciascun progetto è pari a punti 100. Saranno considerati ammissibili i progetti che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100.
4. Nel caso di parità di punteggio fra due o più interventi, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al seguente ordine:
  - a) numero di AdS coinvolti nel partenariato;
  - b) maggior punteggio ottenuto nell'area A);
  - c) maggior punteggio ottenuto nell'area B);
  - d) maggior punteggio ottenuto nell'area C);
  - e) sorteggio pubblico.
5. Al termine della valutazione di merito è predisposta, a cura della Commissione di Valutazione, la graduatoria delle candidature con l'indicazione dei punteggi attribuiti.
6. Le candidature non ammesse/non idonee sono riepilogate in apposito elenco, redatto in ordine di punteggio dal maggiore al minore, con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'inammissibilità ovvero con l'indicazione, per ciascuna, della soglia minima che ne ha determinato l'inidoneità.
7. A seguito della valutazione di merito, e comunque non oltre 90 giorni dal termine di presentazione delle candidature, la Commissione trasferisce le proprie conclusioni al Responsabile di Azione il quale, prima di procedere all'approvazione, trasmette gli atti all'Ufficio competente per il controllo di primo livello per la verifica delle procedure di selezione.
8. Ad esito positivo, il RdAP, con proprio atto, approva le risultanze e provvede alla pubblicazione delle stesse sul sito [www.regione.abruzzo.it/europa](http://www.regione.abruzzo.it/europa) e sul BURAT. La pubblicazione, a tutti gli effetti di legge, ha valore di notifica per i soggetti inseriti nelle graduatorie.
9. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

## **Articolo 12) Adempimenti e vincoli del beneficiario e modalità di erogazione del finanziamento**

1. La comunicazione relativa all'adozione del provvedimento di concessione è formalizzata con atto del Responsabile di Azione del Dipartimento Politiche per la Salute ed il Welfare - Servizio per il Benessere Sociale (DPF013).
2. La comunicazione di affidamento è portata a conoscenza dell'affidatario a mezzo pec.
3. Il soggetto attuatore, per quanto non disposto dal presente avviso, deve osservare le disposizioni previste dal Si.Ge.Co POR FSE ABRUZZO 2014-2020 approvato con DGR n.395/2017 e ss.mm.ii. ed al complementare Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione – D.D. n. DPA/194 del 13.11.2017 e ss. mm. e ii. e comunque le normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In particolare, il beneficiario nella attuazione è tenuto al rispetto dei principi 7 e 8 di cui al Reg. (UE) 1303/2013.
5. Il progetto ammesso a finanziamento deve essere avviato entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione attraverso l'invio dell'All.19a1 e dei necessari documenti, come meglio specificato nel provvedimento di concessione che segue l'ammissione a finanziamento.
6. Il rendiconto finale deve essere presentato entro 60 giorni dal termine delle attività.
7. Gli impegni del soggetto attuatore sono precisati nel presente Avviso e negli allegati.
8. In conformità con le disposizioni del Reg. (UE) 1303/2013, tutta la documentazione relativa alle operazioni deve essere conservata ed archiviata secondo le modalità indicate dalla vigente normativa. La stessa deve sempre essere disponibile su richiesta da parte degli organi competenti.
9. Il Soggetto Attuatore è tenuto a mantenere una contabilità separata ovvero ad utilizzare

adeguate codifiche contabili.

10. La richiesta di anticipazione, nei limiti stabiliti dal Manuale dell'AdG, può essere presentata successivamente alla comunicazione di avvio attività entro il termine di 30 giorni.
11. Entro 90 giorni dalla data di avvenuto accredito dell'anticipo sul conto del beneficiario, lo stesso è tenuto a dimostrare di aver speso almeno il 20% del finanziamento pubblico assegnato, mediante produzione al Responsabile di Azione dei pertinenti giustificativi delle attività realizzate e/o dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati.
12. Il circuito finanziario, per quanto non previsto dal presente avviso, è quello indicato dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020.
13. I costi indiretti sono rimborsabili esclusivamente sul rendiconto finale, in relazione all'ammontare delle spese dirette di personale ammissibili che costituiscono base di calcolo per l'applicazione del tasso.
14. L'inosservanza dei termini sopra indicati (art.12 comma 5,6,11) comporta, nei confronti dei beneficiari inadempienti, la revoca della sovvenzione e il recupero delle somme anticipate, i predetti termini possono essere prorogati su specifica e motivata richiesta del beneficiario/attuatore, previa autorizzazione espressa concessa dal RdA.

### **Articolo 13) Attuazione, monitoraggio e controllo**

1. Il Dipartimento Politiche per la Salute ed il Welfare - Servizio per il Benessere Sociale (DPF013) è responsabile della selezione delle operazioni e della gestione.
2. Il monitoraggio e il controllo di primo livello delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, attraverso il competente Servizio.
3. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
4. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

### **Articolo 14) Informazione e pubblicità**

1. In materia di informazione e pubblicità i Soggetti Attuatori devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle procedure prescritte nell'ambito del Programma.
2. I beneficiari devono pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività nel rispetto del principio di trasparenza accertandosi che su tutta la documentazione inerente il progetto siano presenti i loghi dei soggetti istituzionali che cofinanziano le attività. A norma dell'art. 115 (UE) 1303/2013, se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.
3. La pubblicazione dell'elenco delle operazioni dei beneficiari da parte dell'Adg avviene secondo quanto previsto all'art. 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/2013, all'art. 18 del Decreto Legge 22.6.2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.08.2012, n. 134, e agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

## Articolo 15) Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## Articolo 16) Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Dipartimento Politiche per la Salute ed il Welfare – Servizio Politiche per il Benessere Sociale (DPF013) della Regione Abruzzo, con sede in Via Conte di Ruvo, 74 65127 Pescara.
2. Responsabile del Procedimento è il dott. Raimondo Pascale, del predetto Servizio.
3. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente Avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione ed entro e non oltre il giorno 20/05/2018, esclusivamente al seguente indirizzo: <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici>.
4. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella medesima sezione di pubblicazione del presente bando raggiungibile dall'indirizzo internet <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici>
5. Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sulla piattaforma disponibile all'indirizzo <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici>, sul sito L'Abruzzo in Europa ([www.regione.abruzzo.it/europa](http://www.regione.abruzzo.it/europa)), che prevede il link al sito tematico FSE, sul sito dell'URP e sul BURAT.

## Articolo 17) Disposizioni di riferimento

- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n.1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n.1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di



- riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
  - Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020
  - Decisione (CE) n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di esecuzione n. C (2014) 10099 del 17 dicembre 2014 relativa alla approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020;
  - D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  - D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
  - D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
  - Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
  - Circolare n. 2 del 02 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);
  - Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183".
  - Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
  - Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
  - Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze;
  - Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
  - Legge n. 81 del 22 maggio 2017 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Jobs Act);
  - Decreto Ministeriale del 15 settembre 2017 del Ministero del Lavoro;
  - DGR n. 180 del 13 marzo 2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo

- Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- DGR n. 344 del 05 maggio 2015, come modificata e integrata dalla DGR n. 776 del 19.05.2015, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della LR 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
  - DGR n.7 del 17 gennaio 2018 recante Approvazione modifiche alla "Disciplina dell'accREDITamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 247 del 31 marzo 2015. Nuova Disciplina.
  - Sistema di Gestione e Controllo Si.Ge.Co. POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT05SFOP009 approvato con DGR del 18 luglio 2017 n.395;
  - Determinazione Direttoriale n. DPA/129 dell'11 agosto 2017, a firma dell'Autorità di Gestione Unica Fesr – FSE, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e ss. mm. e ii.;
  - DGR n.526 del 26 settembre 2017, recante POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019;
  - L.R. 27 dicembre 2016 n.43 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza);
  - Determinazione n. DPA /37 del 23/2/2018 recante "Aggiornamento tecnico del Piano Operativo FSE 2017-2019 approvato con DGR 526 del 26 settembre 2017";
  - Leggi e norme statali e regionali vigenti in materia di formazione, istruzione e politiche attive del lavoro, politiche sociali, famiglia, minori, immigrati.

**Ambiti Distrettuali Sociali**  
come da Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016

<b>Ambito distrettuale sociale</b>	<b>Tipo di ambito</b>
1 – L’AQUILA	Monocomunale
2 – MARSICA	Associato
3 – AVEZZANO	Monocomunale
4 – PELIGNO	Associato
5 - MONTAGNE AQUILANE	Associato
6 – SANGRINO	Associato
7 – VASTESE	Associato
8 – CHIETI	Associato
9 – VAL DI FORO	Associato
10 – ORTONESE	Associato
11 – FRENTANO	Associato
12 – SANGRO-AVENTINO	Associato
13 – MARRUCINO	Associato
14 – ALTO VASTESE	Associato
15 – PESCARA	Monocomunale
16 – METROPOLITANO	Associato
17 – MONTAGNA PESCARESE	Associato
18 – MONTESILVANO	Monocomunale
19 – VESTINO	Associato
20 – TERAMO	Monocomunale
21 – VAL VIBRATA	Associato
22 – TORDINO-VOMANO	Associato
23 – FINO-CERRANO	Associato
24 – GRAN SASSO-LAGA	Associato